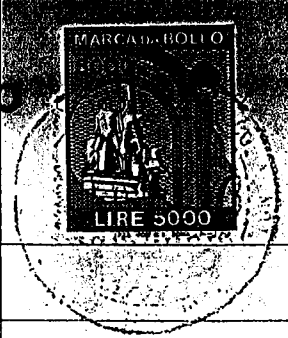


401283-1

NOTAIO
VINCENTO LORICONE
BRINDISI
PIAZZA CAIROLI, 33 - ☎ 23538



N.1411

= CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA =

(art.3 D.L. 17 aprile 1948,n.1029)

Con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico
atto, tra i sottoscritti:

1)-Avv.DELL'ANNO Pietro,nato il 20 luglio 1939 in Fasano,il
quale interviene e stipula quale Presidente e legale rappre-
sentante pro-tempore dello ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA di BRINDISI,con sede in Brindisi alla
Via G.B.Casimiro c.27,ove domicilia per la carica, (c.f.n°
00061820742),nominato dal Presidente della Giunta della
Regione Puglia con decreto n.3,in data 5 gennaio 1990,in segui-
to più brevemente denominato "I.A.C.P.-Brindisi-",a ciò auto-
rizzato con Delibera n.4405,in data 28 marzo 1984 del
Consiglio di Amministrazione che,in copia estratta conforme,
alligasi al presente atto sotto la lettera "A",per formarne
parte integrante e sostanziale, da una parte, e:

2)-LANZONI Angela-Maria vedova Luconi,nata il 5 marzo 1909 a
Brindisi e qui domiciliata alla Via Liguria c.3 (LNZ NLM 09C45
B180H);

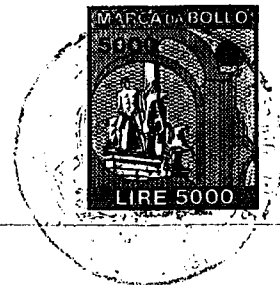
-LUCONI Francesco,nato il 6 dicembre 1946 a Brindisi e qui
domiciliato alla Via G.Severini c.3 (LCN FNC 46T06 B180D);

-LUCONI Alessandro,nato il 20 aprile 1932 a Taranto e
domiciliato in Brindisi alla Via Liguria c.3 (LCN LSN 32D20

[illegible]

Handwritten signature

= che addì 6 marzo 1966 decedè in Brindisi,ab intestato,il
Luconi Umberto,ed alla sua successione,apertasi in forza di
legge,vennero chiamati la Lanzoni Angela-Maria,quale coniuge
superstite, ed i suoi figli Luconi Alessandro,Giuseppe e Fran-
cesco;



= che avvalendosi di quanto previsto dall'art.3 del D.L.17 aprile 1948 n.1029, i predetti eredi ed aventi causa del fu Luconi Umberto hanno chiesto il trasferimento in loro favore della proprietà dell'alloggio detto, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote ancora dovute per ammortamento calcolato al saggio del 5,80%;

= che a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di trasferimento della proprietà dell'alloggio. -

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: -

= ARTICOLO 1 =

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, avvalendosi delle facoltà di cui all'art.3 del D.L.17 aprile 1948 n.1029, trasferisce in favore di Lanzoni Angela-Maria, per l'usufrutto pari ad 1/3 quale coniuge superstite, ed ai germani Luconi Alessandro, Giuseppe e Francesco per i diritti di proprietà, tutti quali eredi ed aventi causa dal fu Luconi Umberto e tutti accettanti, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi (Lotto 24°) alla Via Liguria c.3, Scala B) -piano 1°- interno 3- composto di tre vani utili, oltre gli accessori, nonchè un locale scantinato distinto col n."int.3/B", ed infine la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala-terrazzo-corridoio scantinati). -

L'alloggio confina: a nord con vano scala B) ed alloggio

int.4/B, ad est con Viale Liguria, a sud con alloggio int.4/A e
ad ovest con piazzale interno di proprietà I.A.C.P. -

Il locale scantinato confina: a nord con scantinato int.4/B,
ad est con corridoio scantinati, a sud con scantinato int.2/B e
ad ovest con piazzale interno di proprietà I.A.C.P. -

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232- in testa I.A.C.P.
- Foglio 54- particella 1193/14- Viale Liguria- p.1°-
classamento in corso (già categ. A/3/1â -vani 6,5- rendita di
f.2.158) giusta denuncia di varizione catastale presentata il
9 aprile 1986 - prot.n.1343 del Mod.97. -

Per una più esatta identificazione dell'immobile assegnato le
parti si riportano alla pianta planimetrica allegata al presen
te atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante. -

= ARTICOLO 2 =

L'alloggio descritto viene trasferito in proprietà nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla par
te acquirente, senza l'obbligo da parte dell'Istituto di
ulteriori opere di ultimazione o migliorie, nonché con tutti i
diritti, azioni, ragioni pertinenze ed accessioni e con il
proporzionato diritto al condominio delle cose e parti comuni
del fabbricato, tali definite per legge e/o dal Regolamento di
Condominio che sarà predisposto dall'Istituto. -

= ARTICOLO 3 =

La parte acquirente han già versato allo "I.A.C.P. -Brindisi"
la somma complessiva di f.200.525=(fire Duecentomilacinquecen-



toventicinque) corrispondente al valore attuale delle quote ancora dovute per ammortamento del capitale alla data del 10 settembre 1983, nonché per differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nell'assegnazione innanzi detta ed altro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio venduto, giusta quietanza n.33/83 del 7 febbraio 1984, rilasciata dal Servizio di Cassa dell'Istituto.

Di detta somma l'Istituto, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, ne rilascia liberatoria quietanza. -

Con il che la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi ed oneri si trasferisce a favore degli eredi ed aventi causa dal fu Luconi Umberto innanzi qualificati. -

= ARTICOLO 4' =

La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione. -

= ARTICOLO 5 =

La parte acquirente non potrà conseguire nè in affitto nè in proprietà altro alloggio costruito a totale carico e con il pagamento o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -

= ARTICOLO 6 =

A norma dell'art.39 della Legge Regionale 20 dicembre 1984,n. 54,l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costuirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

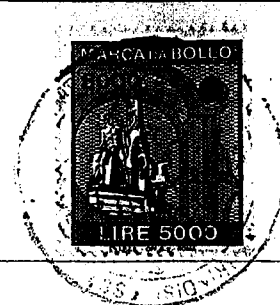
Qualora già costituito, la parte acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsto dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale la parte acquirente s'impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari, suscettibile di variazioni annuali. -

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese saranno stabilite dal condominio citato ed a questo direttamente corrisposte dalla parte acquirente. -

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto

Allegato ⁴⁰⁴
Repertorio 13269



= DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' =

Io sottoscritto Avv. DELL'ANNO Pietro, nato il 20 luglio 1939
in Fasano, nella sua qualità di Presidente e legale rappresen-
tante pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, avanti il Comm. Dott. Vincenzo LOIA-
CONO, Notaio in Brindisi, con studio alla Piazza Cairoli c.33,
assumendo piena responsabilità a norma di legge

D I C H I A R O

che le opere relative alla costruzione del fabbricato sito in
Brindisi, alla Via Liguria, c.3, comprendente l'alloggio popolare
alla scala B, piano 1°, interno 3 e relativi accessori, di pro-
prietà di questo Istituto, sono state iniziate anteriormente
al 1° settembre 1967.-

La presente dichiarazione in sostituzione di atto di notorie-
tà a mente dell'art.4 della Legge 4 gennaio 1968 n.15 ed ai
fini dell'art.40-comma 2°- della legge 28 febbraio 1985, n.47 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto. -

Brindisi, lì 8 marzo 1990.-

[Handwritten signature]

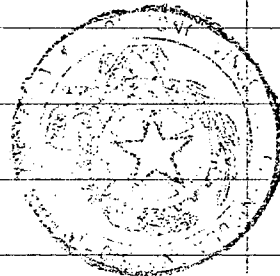
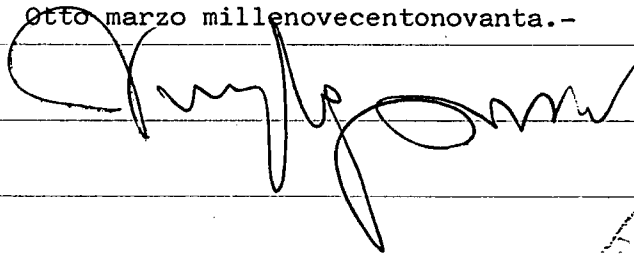
AUTENTICA DI FIRMA

Io Comm. Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto
nel Collegio Notarile di Brindisi

c e r t i f i c o

che il dichiarante Avv.DELL'ANNO Pietro,nato il 20 luglio 1939
in Fasano,nella sua qualità di Presidente e legale rappresen-
tante pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi,con sede in Brindisi,alla Via
G.B.Casimiro c.27,ove domicilia per la carica,della cui iden-
tità personale io Notaio sono certo,previa ammonizione sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace,ha reso e sottoscritto,in mia pre-
senza,l'antescritta dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.

Brindisi, lì Otto marzo millenovecentonovanta.-



dell'Istituto. -

= ARTICOLO 7 =

Con riferimento all'art.40 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni,il legale rappresentante dell'Istituto venditore dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967,come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna,che al presente atto alligasi sotto la lettera "C" per formarne parte integrante ed inscindibile.-

La parte acquirente dichiara di avere apportato,senza autorizzazione dell'Istituto,modifiche all'appartamento rilevanti ai fini della disciplina urbanistica e di avere,di conseguenza, presentato domanda di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni,come risulta dalla copia autentica della domanda e del relativo versamento che al presente atto si allegano sotto le lettere"D"ed "E".-

In relazione alla richiesta sanatoria la parte acquirente dichiara di non avere alcun titolo di rivalsa nei confronti dello Istituto e,se titolo vi fosse,di rinunciare espressamente ad ogni azione in tale senso per sè e per i propri aventi causa. -

Si impegna,pertanto,nei confronti dell'I.A.C.P.,a rimborsare al medesimo,a semplice richiesta,qualunque somma,tassa o tribu

to questi dovesse essere chiamato a pagare in dipendenza della
domanda di condono testè citata. -

= ARTICOLO 8 =

A norma dell'art.10 del vigente statuto dell'I.A.C.P. e dell'art.17 del C.C.N.L.1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P.e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni. -

= ARTICOLO 9 =

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -

= ARTICOLO 10 =

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano a qualsiasi iscrizione d'ufficio. -

= ARTICOLO 11 =

Agli effetti del presente atto le parti eleggono il loro domicilio, quanto all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi nella propria sede e quanto alla parte acquirente nell'appartamento assegnatole in proprietà con questo atto ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale. -

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. -

= ARTICOLO 12 =

Tutte le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico della parte acquirente la quale dichiara di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. -

Sono, altresì, a carico della parte acquirente le spese degli allegati al presente atto. -

= ARTICOLO 13 =

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta l'immediata risoluzione del contratto. -

Il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, nella spiegata qualità, per conto e nell'interesse del rappresentato Istituto alienante, dichiara che il presente atto di assegnazione definitiva di alloggio è esente da IN.V.IM. perchè conseguente a contratto, con patto di futura vendita, vincolante per entrambe le parti, stipulato anteriormente al 1° gennaio 1973 (Ris. 250224 del 31 marzo 1977 Direz. Gen. Tasse). -

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Comm. dott. Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme, il quale è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta. -

Letto, confermato e sottoscritto. -

Brindisi, addì 8 marzo 1990.-

Filippo Lanza
 Lanzoni Angela Maria
Luconi Francesco
Luconi Francesco
Luconi Francesco

Numero 13.269 del Repertorio - Numero 1411 Raccolta.

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io comm. Dott. Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto
nel Collegio Notarile di Brindisi

CERTIFICICO

che previa rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testi
moni, i signori:

1)- Avv. DELL'ANNO Pietro, nato il 20 luglio 1939 a Fasano, nel
la sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempo
re dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, con sede in Brindisi alla via G.B. Casimiro c.27,
ove domicilia per la carica,

2)- LANZONI Angela-Maria, vedova Luconi, nata il 5 marzo 1909
a Brindisi e qui domiciliata alla via Liguria c.3,
- LUCONI Francesco, nato il 6 dicembre 1946 a Brindisi e qui
domiciliato alla via G. Severini c.3,

- LUCONI Alessandro, nato il 20 aprile 1932 a Taranto e domiciliato in Brindisi alla via Liguria c.3,

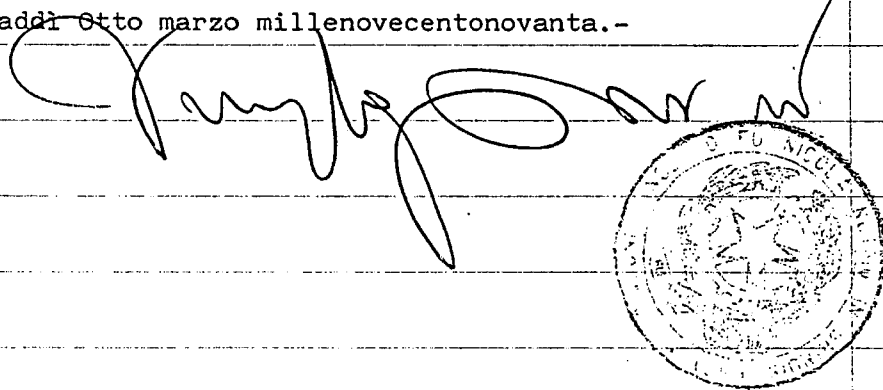
- LUCONI Giuseppe, nato il 27 gennaio 1937 a Brindisi e domiciliato in Genova alla via Mogadiscio c.101/14,

3)- Dott. Ing. LONGO Antonio, nato addì 8 giugno 1937 a Franchavilla Fontana, quale Coordinatore Generale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla via G.B. Casimiro c.27, ove domicilia per la carica,

delle cui identità personali, qualità e poteri idonei, io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce, a margine dei fogli intermedi e sugli allegati dello antescritto atto.

Ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, essi firmatari sono stati da me Notaio ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Brindisi, addì Otto marzo millenovecentonovanta.-

A large, stylized handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO" at the top and "BRINDISI" at the bottom, with a central emblem. A thin line from the signature extends upwards and to the right.

Registrato a Brindisi il 27.3.90
al n. 210 Mod. I.a.v.

E' copia conforme all'originale
ad uso CONVENIENZA
Brindisi il 16 FEB. 1991

[Handwritten signature]

